

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DELLE ARTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL DAMSLAB

L'anno 2023 nel giorno indicato nel repertorio del mese di ____
in Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna;

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna in Viale Aldo Moro 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata nel presente atto dal responsabile del Settore Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani, dott. Gianni Cottafavi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. ____ del __/__/2023;

e

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento delle Arti, DAR, con sede a Bologna in via Barberia, 4, C.F. e P.I. 80007010376 e P.IVA 01131710376, rappresentata dal direttore pro-tempore, prof. Giacomo Manzoli, come stabilito dal Decreto del Rettore Rep. N. ____ prot. _____ del __/__/;

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento delle Arti, nelle rispettive finalità istituzionali, collaborano da molti anni sulla base di specifiche convenzioni per progetti di ricerca di comune interesse nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo;
- la Regione Emilia-Romagna fa parte del comitato scientifico del laboratorio di valorizzazione culturale della città di Bologna, attivato dal Dipartimento delle Arti dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - chiamato DAMSLab;
- con la L.R. n. 20/2014 "Norme in materia di cinema e audiovisivo" e sulla base delle priorità e strategie d'intervento definite per il triennio 2021-2023, approvate dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n.37/2021, la Regione sostiene, tra l'altro:
 - a) la realizzazione di rassegne e festival in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;

- b) la produzione e lo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive sul territorio regionale per mezzo dell'apposito fondo per l'audiovisivo, istituito con l'art. 10;
 - c) ulteriori progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva, di sostegno e qualificazione dell'esercizio cinematografico nonché azioni di sistema rivolte agli operatori della filiera;
- con deliberazioni della Giunta regionale n. 2275/2022 e n.72/2023 sono stati approvati bandi per il sostegno alla produzione e allo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive;
 - ulteriori procedure ad evidenza pubblica sono previste per dare attuazione agli interventi previsti sopra richiamati;

Considerato che:

- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con nota PG/____/___ del Dipartimento delle Arti, ha presentato un progetto per l'attivazione di sinergie e collaborazioni con istituzioni e imprese culturali del territorio regionale che risponde al comune obiettivo di facilitare la circolazione di capitale culturale e sociale e generare ricadute positive in termini di sensibilizzazione, partecipazione e mobilitazione culturale del tessuto sociale;
 - l'attività di ricerca ed analisi che sarà portata a termine grazie al progetto presentato costituisce oggetto di rilevante interesse scientifico per gli studiosi dell'Università di Bologna anche al fine di elaborare elementi utili per accrescere la propria attività didattica;
 - tale attività di ricerca potrà essere ulteriormente valorizzata nell'ambito delle attività del Master in Management del Cinema e dell'Audiovisivo, avviato a cura del Dipartimento delle Arti, che ha visto la collaborazione della Film Commission della Regione Emilia-Romagna fin dalla prima edizione;
- ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm. le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
OGGETTO

Con la presente convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm., viene attivata una collaborazione istituzionale e vengono disciplinati i relativi rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come "Regione") e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento delle Arti - (di seguito indicata come "Dipartimento delle Arti") per lo sviluppo delle attività del DAMSLab ed, in particolare:

1. attività di ricerca relativa alla ricaduta della spesa dei progetti produttivi realizzati sul territorio regionale e finanziati con il fondo regionale per l'audiovisivo in relazione alle diverse tipologie di prodotto audiovisivo (lungometraggio, documentario, etc), a partire dall'analisi dei dati di rendicontazione;
2. attività di ricerca su temi legati alle trasformazioni in corso nella filiera industriale audiovisiva connesse al gender gap, in relazione ai diversi ruoli professionali, da realizzarsi mediante la conduzione di interviste ed analisi dei dati di rendicontazione;
3. attività di ricerca volta a monitorare la consistenza e l'articolazione dei progetti di alfabetizzazione audiovisiva ed educazione all'immagine condotti negli istituti scolastici di vario ordine e grado sul territorio regionale, in relazione agli interventi finanziari del MIUR, di recente istituzione;
4. la promozione di una indagine sulle attività dell'Emilia-Romagna Film Commission e sulle esperienze di valorizzazione delle opere sostenute mediante un approfondimento sulle diverse strategie messe in atto, con l'obiettivo di individuare delle *best practises* da promuovere e implementare;
5. la collaborazione reciproca per la valorizzazione dei principali progetti di promozione della cultura cinematografica e della rete dei festival di rilevanza regionale, anche attraverso iniziative comuni di

valorizzazione delle relazioni professionali nel settore e la divulgazione delle ricerche;

6. la collaborazione reciproca per la promozione di incontri tra operatori e reti associative del settore, ai fini del rafforzamento dell'offerta culturale e didattica del ruolo del DAMSLab, e del Dipartimento delle Arti in generale.

La collaborazione istituzionale di cui alla presente convenzione viene instaurata ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 sussistendone tutti i presupposti, inclusi la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti contraenti, l'interesse reciproco, la proprietà condivisa dei risultati ed il contributo di entrambi gli Enti alle attività.

Art. 2

OBBLIGHI DELLA REGIONE

La Regione si impegna a:

- mettere a disposizione risorse umane, informazioni e dati in suo possesso utili allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- collaborare alle attività didattiche e scientifiche del Laboratorio soprarichiamato denominato DAMSLab e del Master in Management del Cinema e dell'Audiovisivo, attraverso il coinvolgimento della propria Film Commission;
- consentire al coordinatore e agli altri componenti del gruppo di lavoro, di cui al successivo articolo 3, l'accesso ai dati regionali per lo svolgimento di attività previste nella Convenzione, nel rispetto delle norme e dei regolamenti regionali vigenti.

La Regione, a titolo di compartecipazione al progetto avente un costo complessivo di € 20.000,00, riconosce al Dipartimento delle Arti l'importo massimo di Euro 14.000,00, al fine di far fronte ai costi sostenuti dal Dipartimento stesso.

Il concorso regionale alle spese non potrà superare il deficit tra i costi sostenuti dal Dipartimento delle Arti e le entrate complessive riferite al progetto.

Art. 3

OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI

Il Dipartimento delle Arti si impegna a:

- rendere disponibili, sostenendone gli oneri, le proprie competenze specialistiche, le risorse umane e strumentali necessari alla realizzazione di tutte le attività previste nella convenzione, ivi compreso il supporto alla analisi e valutazione di progetti nell'ambito del settore cinematografico e dell'audiovisivo, dello spettacolo dal vivo e della produzione culturale diffusa;
- garantire l'obiettivo di realizzare ricerche che potranno restituire un utile strumento per esplorare le dinamiche produttive del settore in Emilia-Romagna e per supportare le scelte strategiche del prossimo futuro;
- costituire un gruppo di lavoro, sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del direttore del Dipartimento, attivando la collaborazione dei docenti individuati sulla base delle singole attività didattiche e scientifiche.

Art. 4

REFERENTI DELLE ATTIVITA'

La Regione individua, quale referente delle attività oggetto della presente convenzione, il dott. Gianni Cottafavi, Responsabile del Settore Attività culturali Economia della cultura, Giovani, che assicura il collegamento operativo con il Dipartimento delle Arti, che rispettivamente individua il prof. Giacomo Manzoli, Direttore del Dipartimento stesso.

Art. 5

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - fino al 31 dicembre 2024, data entro cui il Dipartimento delle Arti si impegna a concludere l'attività.

La presente convenzione s'intenderà sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna quale ultimo firmatario. In tale data si dovrà provvedere anche alla repertoriazione della stessa.

L'eventuale proroga dei tempi di esecuzione della presente Convenzione potrà essere accordata, previa adozione di apposito atto formale da parte del Dirigente competente per materia, per oggettive e improrogabili necessità. La concessione dell'eventuale proroga comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa, in linea con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Art. 6
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Entro il termine del 31/12/2024 si prevede la consegna di specifico rapporto di sintesi sugli esiti delle indagini e ricerche previste articolo 1, a cura del gruppo di lavoro.

Il Dipartimento delle Arti si impegna a rendicontare alla Regione, entro il 31/01/2025, le attività con relativa rendicontazione dei costi sostenuti.

Art. 7
MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Le parti concordano che l'importo complessivo massimo riconosciuto al Dipartimento delle Arti per i costi relativi alle attività indicate nell'art. 1 della presente convenzione, ammonterà a complessivi Euro 14.000,00.

L'erogazione, da parte della Regione, di quanto dovuto avverrà con la seguente modalità:

- una prima quota, pari a Euro 7.000,00, e relativa alle attività realizzate nell'anno 2023, dietro presentazione di una breve relazione sulle iniziative svolte e un'attestazione delle spese sostenute, da inoltrare alla Regione entro il 31/01/2024;

- il saldo a conclusione delle attività oggetto della presente convenzione, previa presentazione alla Regione di una relazione finale delle attività realizzate, nonché della rendicontazione di cui all'art. 6.

Il dirigente competente procederà alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

In caso di risoluzione anticipata della collaborazione, la compartecipazione prevista verrà proporzionalmente ridotta

in ragione delle attività effettivamente realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dal Dipartimento delle Arti.

La somma riconosciuta dalla Regione di cui all'art. 2 non potrà generare utili per il Dipartimento delle Arti. Qualora il deficit tra i costi sostenuti e le entrate riferite al progetto risultasse inferiore al concorso della Regione, quest'ultimo sarà ridotto all'importo del deficit.

Art. 8

PROPRIETA' DEI RISULTATI

I risultati delle attività svolte oggetto della presente convenzione, e gli altri materiali prodotti, sono di proprietà della Regione e del Dipartimento delle Arti.

L'utilizzo e la diffusione esterna dei materiali e documenti prodotti sarà concordato tra la Regione e il Dipartimento delle Arti.

La Regione, nello svolgimento e per le finalità della propria attività si riserva il diritto di utilizzare o non utilizzare, a propria totale discrezione, i risultati delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9

DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione della presente convenzione, il Dipartimento delle Arti effettua il trattamento dei dati personali di titolarità della Regione Emilia-Romagna ed, in particolare, del trattamento afferente ai seguenti procedimenti:

- Invito a presentare progetti per l'organizzazione e la realizzazione di festival e rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo per l'anno 2023 e 2024
- Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con sede in Emilia-Romagna - annualità 2023 e 2024;
- Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese nazionali europee ed extraeuropee - annualità 2023 e 2024;

- Bando per il sostegno allo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con sede in Emilia-Romagna - annualità 2023 e 2024;
- Progetti presentati sull'annualità 2023 riferiti *all'Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023;*
- Bandi ulteriori in ambito cinematografico e audiovisivo previsti dal nuovo programma triennale 24-26 e dalla nuova programmazione dei fondi comunitari (FESR);

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

Il Dipartimento delle Arti è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla presente convenzione.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 10

SICUREZZA E RISERVATEZZA

Il Dipartimento delle Arti ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Dipartimento delle Arti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il Dipartimento delle Arti può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Dipartimento delle Arti sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Dipartimento delle Arti potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Dipartimento delle Arti stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Dipartimento delle Arti in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

Il Dipartimento delle Arti non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

Art. 11 MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione.

Art. 12
FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice civile. La risoluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno demandate al Tribunale amministrativo di Bologna che si elegge quale Foro esclusivo.

Art. 13
SPESE DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo sulla presente convenzione sarà applicata in relazione a quanto previsto dalla disciplina vigente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Settore attività culturali, Economia della cultura, Giovani

Dott. Gianni Cottafavi

Per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento delle Arti -

Prof. Giacomo Manzoli

Allegato

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra la Regione Emilia-Romagna e il

Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

1. Premesse

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato "Glossario".

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto/convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che

potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto/convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

a. richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b. istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;

b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero

approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;

d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- 12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- 12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente
- 12.2.3 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Servizio Cultura e Giovani
Dott. Gianni Cottafavi

Per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna -
Dipartimento delle Arti - Il Direttore
Prof. Giacomo Manzoli

Allegato "GLOSSARIO"

"Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia.

"Dati personali ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018.

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo.

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento.

"Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati

personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.